CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

****

Prot. N. 204 del 26-2-2025

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 29 del 26-2-2025

OGGETTO: Lite Occhipinti Giorgio + 1 c/ Consorzio Asi di Ragusa in Liquidazione - Conferimento incarico legale per promuovere giudizio di appello avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 78/2025 del 30/12/2024, pubblicata il 17/01/2025, notificata in pari data, resa dalla Corte di Appello di Catania nel procedimento n. 469/2021 R.G.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI;
- L'art. 10 della L.R n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art.19 della L.R 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- La L.R 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R 8/2012 e s.m.i:
- Il D.A. n. 04/2024/Gab. del 05/03/2024 con il quale è stato nominato il dott. Salvatore Nicotra quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Catania, Enna, Siracusa, del calatino di Caltagirone e Messina cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

VISTA la sentenza n. 78/2025 del 30/12/2024, pubblicata il 17/01/2025, notificata in pari data, resa nel procedimento n. 469/2021 R.G., con la quale la quale la Corte di Appello di Catania, in accoglimento dell'appello proposto dai sigg.ri Occhipinti Giorgio e Occhipinti Emanuele avverso la sentenza n. 723/2020 emessa dal Tribunale di Ragusa, ha condannato l'appellato Consorzio Asi di Ragusa in Liquidazione al pagamento, in favore del sig. Occhipinti Giorgio, della somma di €. 258.128,22 a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti a seguito del sinistro stradale, oltre interessi legali fino al momento del pagamento, nonché condannato il Consorzio al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in complessivi in €. 545,00 per esborsi ed €. 7.600,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed al pagamento delle spese di lite del grado di appello liquidate in complessivi in €. 804,00 per esborsi ed €. 6.950,00 per compensi, oltre accessori di legge, e posto definitivamente a carico del Consorzio il pagamento delle somme liquidate nel corso del giudizio di primo grado in favore dei nominati CCTTU;

VISTA la nota del 07/02/2025, acquisita al protocollo n. 137 dell'11/02/2025, con la quale l'Avv. Elia, difensore del Consorzio nei giudizi di primo e secondo grado, ha comunicato che la sentenza n. 78/2025 risulta censurabile sotto molteplici aspetti, soprattutto in merito alla mancata considerazione nel giudizio di appello delle risultanze della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado con privilegio, di contro, delle sole prove testimoniali di parte attrice, specificando che su tale questione la sentenza risulta essere carente di specifica motivazione delle ragioni giustificatrici di tale discostamento, e rappresentato, tra l'altro, che la sentenza appare censurabile anche in merito alla quantificazione dei danni fisici, già oggetto in primo grado di transazione intercorsa tra Occhipinti Giorgio e la compagnia di assicurazione del mezzo parcheggiato in sosta vietata, non opponibile al Consorzio in quanto non considerata responsabile del sinistro e non intervenuta alle trattative ed alla conclusione dell'accordo transattivo;

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

****

CONSIDERATO che con la sopracitata nota del 07/02/2025, l'avv. Elia ha evidenziato l'opportunità di proporre impugnazione avverso la citata sentenza n. 78/2025 avanti la competente Corte di Cassazione;

CONSIDERATA la necessità di promuovere apposito giudizio di appello avanti la Corte di Cassazione per chiedere la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 78/2025, e di procedere alla nomina dell'Avv. Giuseppe Puglisi del Foro di Ragusa;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n 1059 del 22/03/2019;

DETERMINA

1. promuovere giudizio di appello per cassazione chiedere la riforma della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 78/2025 del 30/12/2024, pubblicata il 17/01/2025, notificata in pari data, resa nel procedimento n. 469/2021 R.G.;

2. Conferire l'incarico per la difesa nel giudizio di cui al punto 1) all'Avv. Giuseppe Puglisi del Foro di Ragusa, secondo i criteri di scelta individuati nel vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, approvato con D.D.G. n. 105/RG del 15/09/2014;

3. Il compenso professionale comprensivo delle spese da corrispondere al legale incaricato per il giudizio di appello ammonta ad € 3.827,50, oltre spese generali, IVA, CPA e spese di giustizia, pari a complessivi €. 6.584,78 e sarà corrisposto per le fasi effettivamente svolte;

4. Impegnare la somma di € 5.577,69 e l'IVA di € 1.007,09 sul bilancio di liquidazione del Consorzio Asi di Ragusa in Liquidazione;

5. Sottoscrivere con il professionista incaricato la convenzione di incarico, desunta dalla convenzione tipo approvata con la D.D.G. n. 105/RG del 15/09/2014 e specializzata con le somme di cui al superiore punto.

6. Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio regionale per la chiusura della liquidazione.

Il Commissario Liquidatore
Dott. Salvatore Nicotra

SALVATORE
NICOTRA
25.02.2025
16:32:20
UTC

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA **00119380889**
Codice IPA: **UF53BO**

Tel. 0932-**667124 – 667105**
Fax. 0932-667285
Mail: **asiragusa.liquidazione@gmail.com**
PEC: **consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it**

REGIONE SICILIANA